

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 17 GEN. 2011

OGGETTO: Ricorso presentato al T.A.R. Lazio – Roma, promosso dalla Società Aimeri Ambiente s.r.l. contro il Comune di Calatabiano + 18.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemilaundici, il giorno dicisette del mese di gennaio alle ore 18,25 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore	X	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:


() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni:

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 0 del 17/01/2011

Oggetto: Ricorso presentato al T.A.R. Lazio – Roma, promosso dalla Società Aimeri Ambiente s.r.l. contro il Comune di Calatabiano + 18.
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Il proponente 

=====

LETTO il ricorso, segnato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 18416 del 16/12/2010, proposto dalla Società Aimeri Ambiente s.r.l., in persona del Presidente p.t. Sig. Giovanni Roggero;

RILEVATO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti in esso impugnati;

VISTA la nota, segnata al prot. gen. dell'Ente al n° 18706 del 22/12/2010, della Società Joniambiente in liquidazione – Ambito Territoriale Ottimale CT1, che, con riferimento all'argomentato ricorso, rappresenta "che è stato conferito incarico al prof. Avv. Agatino Cariola in difesa di questa Società. Il prof. Avv. Agatino Cariola ha accettato di difendere nel ricorso in oggetto anche i Comuni Soci interessati con patrocinio gratuito in quanto le spese dell'onorario e quant'altro sarà a carico di questa Società. Pertanto si richiede alle SS.LL apposite delibera di incarico al professionista.";

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al TAR Lazio – sede Roma, per resistere all'argomentato ricorso proposto dalla Società Aimeri Ambiente s.r.l.;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. prof. Agatino Cariola, con studio legale in Catania, via G. Carnazza, n° 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al TAR Lazio sede Roma, dalla Società Aimeri Ambiente s.r.l.;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;


DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza;

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / CONTRARIO per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 17/01/2011



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Sparta)



Sindaco
L. S. Rubino
21/12/2010


JONI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CT1

Prot 4830

Protocollo nr.: 0018706
del 22/12/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:

del 21 DIC. 2010



Ai Sigg. SINDACI
dei Comuni Soci

OGGETTO: Ricorso Aimeri Ambiente s.r.l. - T.A.R. Lazio .

In riferimento al ricorso della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. contro i Comuni Soci, la Joniambiente in liquidazione e altri Enti, ns. prot. n. 4734 del 14 Dicembre 2010, si rappresenta che è stato conferito incarico al Prof. Avv. Agatino Cariola in difesa di questa Società.


Il Prof. Avv. Agatino Cariola ha accettato di difendere nel ricorso in oggetto anche i Comuni Soci interessati con patrocinio gratuito in quanto le spese dell'onorario e quant'altro sarà a carico di questa Società.

Pertanto si richiede alle SS. LL. apposita delibera di incarico al professionista.

Cordiali Saluti

Il Rappresentante del Collegio dei Liquidatori

Francesco Rubino





PG/

JONI AMBIENTE S.p.A
Corso Lombardia 101
95014 Giarre (CT)
Tel 095-930993 / 095-7796035
Fax 095-283015 / 095-7796902
www.joniambiente.it
E-mail: info@joniambiente.it

Soci:
Provincia Regionale di Catania
Bronte
Calatabiano
Castiglione di Sicilia
Fiumefreddo di Sicilia
Giarre
Linguaglossa

Maletto
Maniace
Mascali
Mile
Piedimonte Etneo
Rendazzo
Riesico
Sant'Altic





Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte

Avv. Feliciano Ferrentino

Via Cosseria n. 2 - 00192 Roma

ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

RICORSO

per la **Società Aimeri Ambiente s.r.l.**, con sede alla Strada 4 - Palazzo Q6 in Milanofiori - Rozzano, in persona del Presidente p.t., sig. Giovanni ROGGERO (P. I.V.A. 00991830084), rappresentata e difesa - giusta procura a margine - **dal Prof. Avv. Giuseppe ABBAMONTE** (BBMGPP23C17F839S) e **dall'Avv. Feliciano FERRENTINO** (C.F. FRR FCN 61B65 F912Y), con i quali elettivamente domicilia in Roma presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi alla via Cosseria n.2; contro i Comuni di Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Linguaglossa, Milo, Riposto, Sant'Alfio, Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco p.t.; nonché contro della società Joniambiente in liquidazione, in persona dei liquidatori p.t.; e nei confronti della Regione Sicilia, in persona del Presidente p.t.; della Provincia di Catania, in persona del Presidente p.t.; della Prefettura di Catania, in persona del Prefetto p.t., e, per quanto occorra, del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t..

avverso e per l'annullamento - previa sospensione -

Protocollo nr.: 0018416
del 16/12/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



20100018416

Nomino e costituisco miei difensori e procuratori in presente giudizio disgiuntamente tra loro, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie, gli avv. Abbamonte Giuseppe e Feliciano Ferrentino, con i quali eleggo domicilio in Roma presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi alla via Cosseria n. 2. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Aimeri Ambiente s.r.l.
(Il Presidente)
Giovanni Roggero

Giovanni Roggero
Feliciano Ferrentino

Sp. Roma
S. Roma
Capo
14/12/10

Capo
Feliciano
Giovanni Roggero

a – delle ordinanze n. 96 del 5.11.2010 del Sindaco del Comune di Bronte, n. 21 del 5.11.2010 del Sindaco del Comune di Catalbiano, n. 85 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, n. 87 del 5.11.2010 e n. 89 del 17.11.2010 del Sindaco del Giarre, n. 21 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Maletto, n. 72 del 2.11.2010 del Sindaco del Comune di Maniace, n. 50 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Mascali, n. 28 del 3.11.2010 del Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, n. 101 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Randazzo, con le quali si è ordinata la prosecuzione del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori comunali fino all'affidamento del servizio, all'esito della nuova gara di appalto, alle medesime condizioni di cui al verbale di accordo del giugno 2007 e dell'agosto 2008 con la società Joniambiente; nonché delle ordinanze n.52 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Linguaglossa, n.31 del 3.11.2010 del Sindaco del Comune di Milo, n.138 del 3.11.2010 del Sindaco del Comune di Riposto, n. 43 del 4.11.2010 del Sindaco del Comune di Sant'Alfio, n. 48 del 9.11.2010 del Sindaco del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con le quali, parimenti, si è ordinata la prosecuzione del

servizio di igiene urbana, nei rispettivi territori comunali, per ulteriori 180 giorni ovvero per ulteriori 90 giorni;

b - ove occorra, della nota della società Joniambiente prot. 752 del 10.11.2010 di trasmissione delle predette ordinanze sindacali;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi incluse, ove occorra, la nota prot. 1452 del 24.9.2010 della Joniambiente di invito alla prosecuzione nel servizio e la diffida di cui alla nota prot. 3726 del 29.9.2010 della società Joniambiente a proseguire il servizio fino al nuovo affidamento, all'esito di gara di appalto;

nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità

degli atti di cui alle precedenti lettere a) e c) di prosecuzione del servizio fino al nuovo affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni del verbale di accordo del 7.6.2007

e per la condanna

dei Comuni di Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Linguaglossa, Milo, Riposto, Sant'Alfio, Fiumefreddo di Sicilia, della società Joniambiente nonchè della Regione Siciliana, dell'Assessore Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Salute, ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 104/2010

FATTO

I - I Sindaci dei 14 Comuni della Provincia di Catania, ricompresi nell'ATO CT 1, hanno adottato 14 ordinanze contingibili ed urgenti, a presunta tutela dell'igiene e della salute pubblica, ai sensi degli artt. 50, 54 D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 69 OREL Sicilia, per "imporre" alla società Aimeri Ambiente, affidataria temporanea del servizio di igiene urbana nel territorio dell'ATO CT1, per conto di Joniambiente, la prosecuzione del rapporto in corso, fino alla nuova aggiudicazione.

2. - Le ordinanze, **tutte dello stesso contenuto e funzione**, risultano così articolate:

- si premette, dopo un ampio *excursus* normativo, che:

- nell'ATO CT 1, la competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti è stata attribuita alla Joniambiente;

- i singoli Comuni, che hanno adottato le ordinanze impugnate, sono ricompresi nel territorio dell'ATO CT1 e sono soci della società Joniambiente;
- Joniambiente, in forza della LRS 9/2010 art. 19, a sua volta, è stata posta in liquidazione, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime, introdotto dalla legge regionale di attuazione del D. Lgs 152/2006 (art. 1 L.r. 9/2010).

Nei provvedimenti impugnati si rileva, a seguito di esame dei rapporti di affidamento del servizio integrato a terzi, da parte della Joniambiente, si legge ancora:

- che, nell'attualità, il servizio integrato dei rifiuti, nel territorio dell'ATO CT1, viene svolto dalla società Aimeri Ambiente, in regime di appalto;
- che, in data 29.9.2010, Aimeri Ambiente ha rifiutato di sottoscrivere **un'ulteriore** proroga del servizio **già affidato in regime provvisorio**;
- che, pertanto, Joniambiente sarebbe stata costretta (!?) a ribadire l'applicazione della clausola contrattuale, contenuta nel verbale di accordo del 7.6.2007, secondo cui *“ il presente accordo avrà validità fino all'affidamento della nuova gara di appalto”*;

- che l'interruzione immotivata del servizio, da parte di Aimeri Ambiente, non consentita dalla disciplina contrattuale, a dire delle Amministrazioni Comunali, integrerebbe gli estremi dell'art. 331 c.p., fonte di grave danno per l'igiene e la salute pubblica;
 - che, con nota del 29.9.2010, pertanto, Joniambiente ha diffidato Aimeri Ambiente a proseguire nel servizio (alle **stesse condizioni** fissate **oltre tre anni fa**);
 - che l'assemblea della società Joniambiente in liquidazione ha preso atto della diffida, ratificandone il contenuto;
 - che Joniambiente, in liquidazione, sta per indire (!?) una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti (adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato già nel giugno 2007);
- a fondamento del potere *extra ordinem*, si richiama
- che gli artt. 50 e 54 TUEL attribuiscono ai Sindaci il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;
 - che l'art. 69 OREL attribuisce analogo potere;
- si ritiene, sulla base della disciplina richiamata:

- che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 69 OREL, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per il mantenimento delle condizioni di convivenza civile;
- che per fronteggiare la messa in pericolo di tali beni, occorre assicurare l'efficiente ed efficace funzionamento del servizio di gestione urbana dei rifiuti;
- che *“va pertanto condiviso il contenuto della diffida rivolta da Joniambiente in liquidazione in data 29.9.2010 alla Aimeri Ambiente per la prosecuzione del servizio”*;
- che occorre garantire il corretto ed efficiente espletamento del servizio di gestione dei rifiuti all'interno del Comune e nel rispetto delle competenze e prerogative di Joniambiente in liquidazione.....”

Su queste premesse le ordinanze impugnate dispongono la prosecuzione coatta del servizio di igiene urbana, **“alle medesime condizioni, stabilite nei verbali di accordo con Joniambiente del 7.6.2007 e del 28.8.2008, fino all'affidamento da parte di Joniambiente in liquidazione della nuova gara di appalto nel territorio dell'ATO CT1, secondo quanto previsto dal verbale di accordo del 7.6.2007**, in danno di Aimeri Ambiente, distinguendosi i vari provvedimenti coattivi per il termine di durata che, per la maggior parte dei

Comuni, è stato indicato “**fino all’affidamento** (e, quindi, a tempo indeterminato) da parte di Joniambiente in liquidazione della nuova gara di appalto”, nel mentre, per il Comune di Linguaglossa, è stato fissato in 180 giorni e per i Comuni di Milo Riposto e Sant’Alfio in 90 giorni.

3. – Tuttavia il contenuto parziale e reticente delle ordinanze impugnate va necessariamente esaminato alla luce delle vicende connesse al servizio di igiene in questione, che registrano la seguente patologica sequenza, risultante dagli atti che si riportano, in ordine all’affidamento del servizio di igiene urbana ad Aimeri Ambiente:

- che con bando dell’agosto 2005 (doc. 4) la Joniambiente ha indetto una pubblica gara per l’affidamento del servizio di igiene della durata di quattro anni, nel territorio dell’ATO CT1, che ricomprende 14 Comuni;

- che la gara si è conclusa **nel dicembre 2005 con l’aggiudicazione ad Aimeri Ambiente;**

- che gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione sono stati annullati dal TAR Catania, con sentenza n. 27/2006 (doc. 5); sospeso l’annullamento dal CGA con ordinanza del 7.6.2006, ma confermato dal CGA con sentenza n. 185/2007 (doc. 6);

- che per fronteggiare l'emergenza, discendente dall'annullamento giurisdizionale degli atti della gara del 2005, di cui alla sentenza del CGA 185/2007 tra le parti è stato convenuto, con verbale di accordo del 7.6.2007 (doc. 7), la prosecuzione temporanea del servizio di igiene urbana, in regime di affidamento diretto, **per il tempo necessario all'espletamento della gara, in corso di indizione**, patto da interpretarsi comunque nel senso di un tempo **ragionevole**;
- che, tuttavia, la nuova gara non veniva tempestivamente indetta, sicchè sono insorte contestazioni tra le parti sia sull'esecuzione del servizio sia sull'entità del canone, previsto dall'originaria aggiudicazione annullata (revisionato in sede di accordo del **7.6.2007**, secondo indice ISTAT), non più congruo con il costo della manodopera, ricordando che, per la gestione dei rifiuti, il costo del **personale** incide circa per **l'80%**, sicchè ci si trova in presenza di previsioni strettamente aderenti a tempi brevi, data l'evoluzione dei salari e l'alta percentuale della rispettiva incidenza;
- che con l'accordo del 28.8.2008 (doc. 8), le parti hanno definito parzialmente il contrasto insorto, ribadendo la prosecuzione del rapporto, nelle more dell'indizione della gara;

- che, con bando pubblicato nel febbraio 2010 (doc. 9) la gara, **dopo quasi tre anni**, è stata finalmente indetta, per l'affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti della durata di sette anni, con scadenza dei termini di presentazione delle offerte al 9.6.2010;
- che, come se non bastasse il triennio decorso, nel prosieguo, Joniambiente ha attivato procedimento di **revoca della gara** in questione (doc. 10), per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina regionale (LRS 9/2010) e la sua messa in liquidazione;
- che, per di più, la gara è andata deserta;
- che, pertanto, in data 23.6.2010, la Joniambiente in liquidazione ha indetto nuova gara (doc. 11) per l'affidamento del servizio, di durata limitata al regime transitorio previsto dalla legge regionale n. 9/2010, fino al 30.4.2011, data di scadenza della competenza gestionale di Joniambiente: previsione di legge **che non cancella l'onerosità della proroga**, che ormai si avvia ai **4-5 anni**;
- **che tuttavia anche tale gara è andata deserta**, il che la dice lunga sulle condizioni in cui opera la ricorrente, cui tutto si vuole imporre, **compresa l'inadeguatezza dei nuovi bandi alle attuali condizioni di mercato**;

- che all'esito la Joniambiente, **anziché ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 57 co 1 let. a) D.Lgs. 163/2006**, sussistendone i presupposti, come sollecitato dalla ricorrente (doc. 12 e 17), ha convocato la Aimeri Ambiente per proporre una ulteriore prosecuzione **agli stessi patti e condizioni, in regime transitorio** (doc. 13 - 16), **transitorietà** che, perciò, diviene **perenne**;
- che la prosecuzione è priva di ogni fondamento giuridico, sia per l'inutile scadenza del termine semestrale entro il quale, ai sensi dell'art. 23 L. 62/2005, è lecita la proroga del rapporto, sia per il mancato ricorso alla procedura negoziata accelerata prevista nel citato art. 57 co 1 lett. a), che avrebbe consentito alla stazione appaltante di porre **tempestivo rimedio** alla mancanza di un gestore del servizio;
- che la Aimeri Ambiente, come era suo diritto, ha rifiutato la proposta di prosecuzione del rapporto, **oramai di fatto**, essendo compromesso - per i continui inadempimenti della stazione appaltante nel pagamento del canone e per le problematiche tecniche insorte, nonché per le continue proroghe - l'equilibrio economico che caratterizza e **qualifica giuridicamente** ogni rapporto **contrattuale** (doc. 15);

- che tale gestione di fatto, per di più, **impedisce** alla società ricorrente, che è quotata in borsa, di acquisire **altri** servizi pubblici, perché l'art. 23 bis co. 9 D.L. 112/2008 (conv. in L. 133/2008) stabilisce quanto segue: *“Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea che in Italia o all’estero, **gestiscono di fatto** o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di **affidamento diretto**, di una procedura **non** ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del co. 2 lett. b) nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, **non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente ne tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lett. b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque***

concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta immediatamente procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”.

Così chiariti i fatti, emergono plurimi profili di invalidità degli atti impugnati che sono illegittimi e vanno annullati e/o dichiarati nulli - previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 191 D.LGS 152/2006 IN REALIZIONE AGLI ARTT. 50-54 D.LGS. N. 167/2000 EED ART. 69 OR.E.L SICILIA) -ECESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - SVIAMENTO - TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ) - INCOMPETENZA DEI SINDACI.

I.A. - Il regime delle ordinanze contingibili ed urgenti, nella “materia” del ciclo integrato dei rifiuti, è regolato, in via speciale, dall’art. 191 D. Lgs. 152/2006.

Tale norma, infatti, che configura una vera e propria *lex specialis* nella materia, ha così regolato il potere *extra ordinem*:

- il potere di ordinanza può essere esercitato quando si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di

tutelare la salute pubblica e l'igiene, **non altrimenti fronteggiabili con i rimedi ordinari;**

- tale ampio potere consente addirittura di derogare alle disposizioni vigenti, fermo restando quelle in tema di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza;

-il potere di ordinanza, per il ricorso a forme speciali di gestione, è attribuito, nell'ambito delle relative competenze, rispettivamente, al Sindaco (per fatti di rilevanza locale), al Presidente della Provincia (per fatti di rilevanza sovracomunale) ed al Presidente della Regione (per fatti di rilievo extra provinciale).

Su queste premesse, l'eventuale situazione di emergenza, **relativa ad un ambito sovracomunale** (quale è quello dell'ATO CT1) **poteva essere regolata unicamente dal Presidente della Provincia di Catania**, cui i singoli Comuni (che costituiscono l'ATO CT1) e la Joniambiente, titolare della competenza nella ATO CT1, **dovevano ricorrere per l'adozione di ordinanza *extra ordinem*.**

Null'altro!

In conseguenza gli atti contingibili emessi dai Sindaci dei 14 Comuni dell'ATO CT1, per fronteggiare la asserita situazione di emergenza, che riveste una dimensione sovracomunale

sono illegittime, innanzitutto, **per violazione di legge (art. 191 TUA) e per incompetenza.**

E qui la **dimensione degli interessi** è specificamente presa in considerazione dalla norma che delimita la competenza, all'evidente scopo di ottenere un'azione territorialmente e funzionalmente coordinata, per fronteggiare la situazione che supera la dimensione comunale e che l'ente di dimensione maggiore avrebbe potuto fronteggiare con strumenti, anche finanziari, adeguati alla situazione, in modo da assicurare la **continuità** attraverso il **consenso** e prevenire più che prevedibili azioni risarcitorie, stante la chiara violazione dell'equilibrio delle prestazioni, sbilanciate da un prezzo fissato circa 4 anni prima.

I.B. - Né può trovare ingresso, in via residuale, il potere *extra ordinem* dei singoli Comuni, ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL e dell'art. 69 OREL Sicilia.

La specialità del regime delle ordinanze contingibili ed urgenti, nella materia dei rifiuti, **ai sensi dell'art. 191 TUA**, infatti, esclude l'applicabilità del rimedio **generale** previsto dalla disciplina degli EE. LL.

Ed invero, l'esistenza di un rimedio ordinario impedisce di utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente.

A maggior ragione è precluso il ricorso al rimedio generale, nelle particolari materie, come la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in cui il legislatore ha approntato un **“tipo” legale** di ordinanza *extra ordinem* (quella **dell’art. 191 TUA**), che non consente di utilizzare gli analoghi poteri di natura generale.

I.C – Per di più le 14 ordinanze sindacali non hanno indicato le eventuali ragioni ostative all’esercizio del potere tipico del Presidente della Provincia.

Resta così la “invasione di campo” a fronte della competenza del Presidente della Provincia, che è tipica e tassativa e pertanto non consente deroghe.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50-54 D.LGS. N. 167/2000 – ART. 69 OR.E.L SICILIA) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 57 LETT. A) D. LGS. 163/2006 – 23 BIS CO 9 D.L. 112/2008- ART. 23 L. 62/2005)- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUONA AMMINISTRAZIONE, PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DEL MEZZO RISPETTO AL FINE.

II.A – Le ordinanze impugnate sono illegittime per assoluta carenza dei presupposti cui è inderogabilmente ancorato l’esercizio del potere *extra ordinem*.

Non sussiste, infatti, nella fattispecie in esame, il presupposto della contingibilità e della urgenza, costituito dall'assenza di rimedi ordinari, per fronteggiare il (preteso) pericolo per l'igiene locale e neppure **l'imprendibilità** della asserita emergenza.

L'affidamento provvisorio ad Aimeri Ambiente, a valle dell'annullamento giurisdizionale della gara, **risale al giugno 2007** e non può durare **sine die**, perché oltretutto **mancherebbe, come già detto, l'imprevedibilità** dell'evento, che caratterizza la situazione di **necessità**.

Solo nel gennaio 2010, dopo circa tre anni di **inerzia**, la stazione appaltante ha indetto la gara, avente ad oggetto un affidamento della durata di sette anni, tenutasi nel giugno 2010, andata però deserta.

La successiva gara, per un affidamento, questa volta della durata di sette mesi, fino al 30 aprile 2011 (data di scadenza del regime transitorio di cui alla LRS 9/2010), tenutasi nel mese di agosto, è andata deserta. C'è da domandarsi il perché di questo **vuoto di partecipazione**, che lascia perplessi, manifestando l'inadeguatezza dei bandi, a riprova delle buone ragioni della società ricorrente, che dovrebbe assumere, chissà

perché, la parte del **cireneo**, reggendo una croce che **non è sua**.

Per di più, l'art. 57 co 1 lett. a) D. Lgs. 163/2006, nell'ipotesi di gara andata deserta, consente di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, mediante acquisizione delle offerte di almeno tre operatori del settore (art. 57 co 6), per l'affidamento del servizio.

Dunque, esiste un **modulo ordinario, di tipo semplificato**, che consente, in tempi estremamente ridotti, di selezionare il contraente privato, nel rispetto dei principi di libero mercato e concorrenza.

Ma fa comodo pagare con le tariffe di **quattro anni addietro: comodità** che però **non** fonda la **necessità**, ma prova lo **sviamento verso il pagar meno** che può essere una **utilità**, **non** una necessità ed un chiaro, **ingiusto** danno, per la ricorrente **quotata in borsa**, con relative conseguenze.

L'esistenza di un rimedio ordinario esclude, perciò, in radice, la possibilità di utilizzare il potere di ordinanza *extra ordinem* (ordinanza contingibile e urgente), ferma la evidenziata deviazione.

II.B - Per di più, come già accennato, non sussiste alcuna situazione imprevista e/o imprevedibile, connessa alla salute

pubblica, da rimediare con urgenza, essendo stata determinata piuttosto **dall'inerzia e/o negligenza** della stazione appaltante.

La pretesa situazione di asserita urgenza, infatti, è stata determinata dal comportamento inerte della stazione appaltante, che ha **lungamente ritardato** l'indizione della nuova gara.

Alla Joniambiente era ben nota la situazione di precarietà del servizio, affidato in via temporanea, e quindi, la necessità di individuare un nuovo gestore con procedura concorsuale, in tempi brevi, nei limiti della tollerabilità e della ragionevolezza, tenuto conto del termine inderogabile previsto dalla normativa di settore (art. 23 L. 62/2005) di cui appresso si dirà.

Termine di sei mesi, ben noto ai Comuni, quattro dei quali hanno disposto la prosecuzione a tempo indeterminato, ma come precisato in narrativa la hanno contenuta nei limiti di 90 - 180 giorni, determinando una significativa differenza rivelatrice in anticipo della violazione dei termini di proroga qui denunciati, ovviamente fermo restando per tutti le già macroscopiche violazioni del termine legale di sei mesi per le proroghe a partire dal 2007.

Ma, come già detto, dopo l'annullamento della gara, risalente al **marzo 2007**, soltanto nel **gennaio 2010**, la Joniambiente ha indetto la nuova gara, rimanendo ancora una volta inerte, dopo la gara del mese di agosto ed optando per un inammissibile prosecuzione, c.d. necessitata, del rapporto, anziché attivare la **tipica** procedura negoziata di cui all'art. 57 lett. a) D.Lgs. 163/2006.

Il potere di ordinanza, dunque, è **stato esercitato a valle di un enorme ritardo** della Joniambiente nell'indizione della nuova gara, imputabile esclusivamente alla stazione appaltante, nonostante la presenza di legittime forme ordinarie di accelerato affidamento del servizio (art. 57 lett. a) D.Lgs. 163/2006), immotivatamente ed arbitrariamente pretermesse dalla Joniambiente: ferma la dedotta deviazione verso la **ingiusta** conservazione di **pregresse** condizioni.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50 - 54 D.LGS. N. 167/2000 - ART. 69 OR.EE.LL) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 - 54 - 57 LETT. A) D.LGS. 163/2006 - 23 BIS CO. 8° - 9° D.L. 112/2008 - ART. 23 L. 62/2005 - ART. 10 COST.) - ECCESO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - SVIAMENTO - TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ). NULLITÀ PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE IN PARTICOLARE DEI SOVRACITATI ARTT. 57, 23 E 23 BIS.

Il potere di ordinanza non può essere utilizzato per **eludere la disciplina inderogabile in tema affidamento dei servizi** e dei principi generali sulla costituzione e sull'efficacia del vincolo contrattuale.

III.A Quanto all'affidamento dei servizi pubblici, in applicazione degli inderogabili principi in tema di concorrenza, è appena il caso di ricordare che l'art. 23 bis co. 2 D. L. 112/2008 impone la scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica, derogabili, in via eccezionale, solo nelle ipotesi e con le modalità previste dal co 3 (che qui non ricorrono e non sono state seguite).

La proroga di un preesistente affidamento, specularmente, può essere disposta **soltanto per sei mesi**, per consentire l'indizione della gara ad evidenza pubblica.

Tale normativa comunitaria, **di ordine pubblico**, di dimensioni **ultranazionali**, non è derogabile anche secondo Costituzione (art. 10).

Sicchè non può ammettersi un potere di ordinanza in contrasto con le norme, di rango comunitario, che regolano gli affidamenti dei servizi pubblici: in detta regolamentazione sono infatti previsti anche i rimedi per le

situazioni di emergenza, come si è detto e si prospetta nel presente motivo.

III.B - Quanto ai principi sulla formazione del vincolo contrattuale e sull'equilibrio delle prestazioni corrispettive, va escluso il potere di ordinanza per sopperire alla **mancanza del consenso** dell'operatore economico, **dietro lo schermo dell'emergenza** per la 'salute pubblica, imponendo un vincolo contrattuale coattivamente laddove è richiesta il **consenso** e l'emergenza può produrre effetti derogatori **solo** per 6 mesi (art. 23 cit.).

Sotto altro profilo le ordinanze integrano un affidamento diretto, che dà luogo ad una ipotesi di incapacità di agire, a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 23 bis co 9 D.L: 112/2008 che vieta la partecipazione alle gare per chi di fatto assume la gestione di pubblici servizi, fino alla cessazione di dette gestioni secondo quanto detto art. 23 bis, testualmente riportato nella narrativa che precede.

Segue l'illegittimità delle ordinanze impugnate, per **violazione del principio di legalità** e delle norme comunitarie e statali citate, che il diritto comunitario hanno **recepito**.

Tale violazione produce **nullità**, come espressamente si deduce, per violazione di norme imperative, che per l'emergenza prevedono la procedura negoziata (art. 57 D.Lgs 163/2006) ed ancora per violazione dell'art. 23 L. 62/2005, che limita a sei mesi la proroga e dell'art. 23 bis D.L. 112/2008, che vieta la partecipazione alle gare per i gestori di fatto.

III.C - Ferme *tutte* le illegittimità che precedono, la proroga è in contrasto anche con l'**art. 23 bis co. 8 lett. e)** D.L. 112/2008, secondo cui le gestioni irregolari e comunque non rientranti nelle regole dettate dalle lettere da a) a d) dello stesso co. 8 - e la gestione in questione prorogata per tre anni e più non vi rientra - **cessano comunque alla data del 31.12.2010.**

Sicché la proroga *sine die* o di 180 giorni o 90 giorni sfora i limite legale e temporale del **31.10.2010.**

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50-54 D.LGS. N. 167/2000 - ART. 69 OR.EE.LL - ART. 191 TUA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 - 54 - 57 LETT. A) D.LGS. 163/2006 - 23 BIS CO 9 D.L. 112/2008- ART. 23 L. 62/2005) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - SVIAMENTO - TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ)- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUONA

AMMINISTRAZIONE, PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DEL MEZZO

RISPETTO AL FINE

IV.A – I sindaci, comunque, hanno erroneamente esercitato il potere di ordinanza, non avendo indicato il termine di esercizio del servizio, in palese violazione del principio di necessaria temporaneità delle ordinanze extra ordinem.

Le ordinanze impugnate, per la gran parte, infatti, sono sostanzialmente preordinate ad ottenere la prosecuzione del servizio in corso fino all'affidamento al nuovo gestore, all'esito della gara la cui indizione sarebbe in corso (!?): ma dal 2007 attendiamo l'esito di gare e siamo a **fine 2010** !

Tanto meno le ordinanze hanno valutato soluzioni alternative di affidamento del servizio, non ancorate alla gara.

Sicchè gli atti impugnati si traducono in una inammissibile imposizione autoritativa ed unilaterale dell'obbligo di prosecuzione del servizio **sine die**!

V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50-54 D.LGS. N. 167/2000 – ART. 69 OR.EE.LL – ART. 191 TUA) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 – 54 - 57 LETT. A) D.LGS. 163/2006 – 23 BIS CO 9 D.L. 112/2008- ART. 23 L. 62/2005) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ)-

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUONA AMMINISTRAZIONE, PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DEL MEZZO RISPETTO AL FINE. VIOLAZIONE DEGLI ART. 1453 SS. COD. CIV. E DEL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO DELLE PRESTAZIONI CORRISPETTIVE NEI RAPPORTI DI DURATA COME SVOLTO IN PARTE MOTIVA.

V.A) - Le ordinanze impugnate hanno disposto la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali, attualmente vigenti, **imponendo al gestore unilateralmente ed autoritativamente il prezzo del servizio** nella misura risalente al 2007.

Tale profilo è completamente estraneo all'emergenza ed in proposito si deduce la nullità per assoluta carenza di potere, oltre che il già dedotto sviamento verso una indebita realizzazione di economia da nessuna norma autorizzata.

Ma il potere di ordinanza deve essere contemperato con il principio del minor sacrificio per il soggetto passivo delle misure coercitive e con il diritto al giusto compenso, in applicazione peraltro dei principi costituzionali di libertà iniziativa economica (art. 41 Cost).

Sicchè i Sindaci **non** potevano imporre la prosecuzione del servizio al **medesimo corrispettivo pattuito nel 2007**, senza tener conto del tempo trascorso dalla sua determinazione, in presenza peraltro dell'obbligo ex lege di revisione prezzi (art. 115 D.Lgs. 163/2006 e senza valutare neanche la idoneità del corrispettivo pattuito a remunerare il servizio svolto.

Sorprendente poi la tesi del Comune di Giarre che disponendo autoritativamente ed illegalmente la proroga a tempo indeterminato vorrebbe unico a ritenerlo, addossarne gli oneri economici alla società Jonambiente in liquidazione che nulla ha disposto al riguardo.

Su queste premesse emerge un ulteriore profilo di invalidità per mancanza di imputazione e di copertura finanziaria della spesa.

Segue l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i vizi rubricati.

V.B) Non bisogna dimenticare che nella specie ci si trova in presenza di un rapporto contrattuale e che la disciplina pubblicistica attiene essenzialmente alla scelta del contraente privato ed alla garanzia del corretto svolgimento del procedimento di scelta, ma una volta formato il rapporto,

entrano in vigore i principi fondamentali dell'equilibrio tra le prestazioni corrispettive, della ragionevolezza dei tempi dell'azione, dell'interpretazione ed esecuzione del contratto in buona fede (artt. 1366 e 1375 cod. civ.).

Ora, nella specie, il problema si pone chiaramente in termini di comportamenti successivi alla formazione del contratto, perché si è nel campo delle **proroghe** ed è qui che vengono in particolare rilievo i principi di ragionevolezza dei tempi e dell'interpretazione ed esecuzione in buona fede dei contratti, ferma restando la disciplina pubblicistica apertamente violata essendosi sforata, oltre ogni misura ragionevole, la prevista durata della proroga di 6 mesi, previsione posta come norma vincolante (art. 23 cit.).

La dimensione dello sfornamento pone il problema non solo dell'equilibrio delle prestazioni, ma soprattutto della **coerenza dei comportamenti dell'amministrazione con la causa del contratto**, che viene conservata solo in presenza di un ragionevole equilibrio delle prestazioni, come confermato anche dall'art. 1467 c.c., che prevede la risoluzione dei contratti in caso di sopravvenienza di squilibri.

Nella specie tali principi vanno sicuramente rispettati, posto che l'art. 57 co. I lett. a) DL 163/06 prevede la procedura

negoziata abbreviata, la quale, nella specie, sarebbe stata lo strumento per correggere gli squilibri, anche magari contenendo nei tempi la durata del rapporto stabilita con la negoziazione abbreviata e seguendo ragionevoli equilibri.

Ma tutto ciò è completamente mancato, perché si è preferito **deviare verso l'indebito uso del potere pubblico previsto per le situazioni di necessità.**

E qui, a parte tutto quanto si è detto innanzi, la deviazione è evidente perché, essendo la necessità "fonte" straordinaria, certamente non è invocabile qualora esistono, come già detto, apposite procedure correttive o, per lo meno, complete, delle carenze che si possono verificare nello svolgimento di un rapporto, non sempre corrispondendo le vicende umane alle previsioni legislative poste in relazione all'ordinario svolgimento di tali vicende.

In conclusione, nei motivi che precedono, la censura relativa alle procedure usate dalle amministrazioni trovano valido supporto nei principi e nelle norme che regolano i rapporti contrattuali e corrispondono, specie per la parte relativa alla violazione di norme imperative, alle motivazioni che ispirano le norme civilistiche tese a garantire il perdurante equilibrio delle prestazioni.

Concludendo, gli atti impugnati non solo sono certamente annullabili per quanto viziati nel procedimento e nelle motivazioni, ma sono affetti anche da nullità, perché violano i limiti, per così dire, **esterni**, posti all'amministrazione ed, in particolare, quei limiti di **durata della proroga**, la violazione dei quali va letta non solo come violazione della durata prevista dalla legge, ma come violazione della legge che ha considerato gli elementi tecnicamente utilizzabili come strumento di limite quale appunto l'entità della durata della proroga, per vincolare il relativo potere.

In altri termini l'indice della durata inderogabile di sei mesi per la proroga, sta a significare, non solo una limitazione temporale della durata della proroga, ma dello stesso potere di regolare il rapporto contrattuale al di fuori delle procedure di gara e delle procedure negoziate abbreviate.

E' in questo senso che le violazioni incorse dalle amministrazioni determinano nullità **perché esse hanno agito oltre i limiti fissati dalla legge ai loro poteri**.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

VI. - In considerazione di quanto precede, la società Aimeri Ambiente s.r.l, come rappresentata e difesa, chiede il risarcimento dei danni subiti per il susseguirsi delle proroghe

a partire dall'ultima revisione e chiede C.TU. per la determinazione del quantum dovuto, in ragione della differenza tra l'attuale corrispettivo attuale ed il costo effettivo del servizio, tenendo conto delle norme contrattuali e degli aumenti di costi secondo gli indici Istat e l'andamento della contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti tutti della ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il pregiudizio è grave ed irreparabile, in quanto la società viene costretta a proseguire un servizio da cui discende una limitazione della capacità a contrarre con la P.A. con ricadute negative per la ricorrente, che opera sull'intero territorio nazionale ed è una società quotata in borsa.

Alla stregua dei motivi che precedono

SI CONCLUDE

perché l'On.le TAR adito voglia

- a) in via preliminare, sospendere gli atti impugnati;
- b) nel merito, annullare i provvedimenti impugnati perché illegittimi per i vizi indicati ovvero dichiararne la nullità per violazione delle norme imperative indicate;
- c) condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni in ragione


della differenza tra il compenso spettante in base agli atti contrattuali ed i costi effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio.

d) condannare gli enti convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.



In via istruttoria, si insiste nell'ammissione di CTU e perché le amministrazioni convenute nel costituirsi in giudizio depositino tutti gli atti dei procedimenti conclusi con gli atti impugnati.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, come modificato dal D.L. 78/2010 con L. 122/2010 e dalla L. 191/2009, il sottoscritto difensore dichiara che il presente giudizio è soggetto al contributo unificato di € 2.000,00.

Roma, 7.12.2010


Avv. Giuseppe ABBAMONTE


Avv. Feliciano FERRENTINO



Handwritten text, possibly a signature or name, located below the stamp.


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21.1.1994 N. 53



Io sottoscritto Avv. Feliciano Ferrentino, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore del 17.09.2007, previa iscrizione dal n. 12/2010 al n. 35/2010 del proprio registro cronologico, per conto della società Aimeri Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura a margine, ho notificato il suesposto ricorso a:

(Reg. Cron. N. 14/2010) COMUNE DI CALATABIANO - IN PERSONA DEL SINDACO P.T. - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32 - 95011 CALATABIANO (CT)

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76403237477-9 spedita dall'Ufficio Postale Salerno Centro - Corso Garibaldi n. 203.
Salerno, 07.12.2010

Avv. Feliciano Ferrentino





Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro Pubblicazioni.


Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 17/01/11

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

